

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore NOÈ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 DICEMBRE 1975

#### Conferimento delle farmacie gestite provvisoriamente da più di cinque anni

ONOREVOLI SENATORI. — L'attuale disciplina della professione farmaceutica tiene conto della evoluzione legislativa, passata dalla nozione di farmacia quale bene privato a quella di esercizio farmaceutico, con chiare esigenze di pubblico servizio, di evidente importanza per la salute pubblica.

Ne è derivato un ordinamento di transizione che, accanto alla disciplina pubblicistica della professione farmaceutica, ha lasciato sopravvivere componenti tipiche della precedente concezione privatistica della professione.

In tale contesto si sono avute, in occasione di interventi legislativi in materia, deroghe al rigido sistema del concorso, purchè si trattasse di farmacisti iscritti all'albo professionale.

L'articolo 18 della legge 2 aprile 1968, numero 475, prevede infatti che, entro cinque anni dalla entrata in vigore della legge stessa, i titolari di farmacie e gli eredi di titolari deceduti le cui farmacie non siano ancora state conferite per concorso, possano per una volta tanto trasferire la titolarità dell'esercizio a condizione che l'acquirente sia un farmacista iscritto all'albo professionale.

Ben maggiore garanzia offrono coloro che hanno effettivamente gestito una farmacia a seguito di autorizzazione provvisoria per la durata di più anni. Le capacità mostrate in tale prolungato periodo di tempo sono più che sufficienti a configurare una chiara stabilizzazione dell'autorizzazione provvisoria di cui all'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Il carattere di provvisorietà infatti, anche se relativa a diversi esercizi farmaceutici, non sminuisce la prova di responsabilità effettuata nella gestione di una farmacia e di conseguenza garantisce della capacità di conduzione di un delicato servizio di pubblico interesse.

Onorevoli senatori, è pertanto da approvare l'unito disegno di legge affinché i farmacisti che hanno gestito o che gestiscono, a seguito di autorizzazione provvisoria, di cui all'articolo 129 del testo unico della legge sanitaria, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, una farmacia vacante del titolare o di nuova istituzione, da almeno cinque anni, possano domandare di essere autorizzati in via definitiva a gestire la farmacia della quale hanno la responsabilità

## LEGISLATURA VI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

alla data di entrata in vigore della presente legge.

I richiedenti potranno utilizzare ai fini del computo dei cinque anni di attività i periodi di gestione provvisoria di più esercizi farmaceutici, purchè tra i vari periodi non vi sia stata interruzione di durata superiore ai due anni.

Le domande, indirizzate alla Giunta regionale competente, saranno esaminate dalla commissione giudicatrice del concorso per aprire ed esercitare farmacie.

Il decreto di autorizzazione, che sarà definitivo, sarà emesso dal Presidente della Giunta regionale su deliberazione della Giunta stessa.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

I farmacisti che hanno gestito ovvero gestiscono, in base ad autorizzazione provvisoria rilasciata ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, una farmacia di nuova istituzione o vacante del titolare, da almeno cinque anni, saranno, su domanda, autorizzati a mantenere in esercizio, in via definitiva, la farmacia che esercitano alla data della entrata in vigore della presente legge.

Ai fini del computo dei cinque anni di attività di cui al comma precedente, sono cumulabili i periodi di gestione provvisoria di più esercizi farmaceutici, purchè tra un periodo e l'altro non vi sia stata interruzione superiore ai due anni.

## Art. 2.

Le domande dovranno pervenire alla Giunta regionale di competenza entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'accertamento delle condizioni di cui all'articolo precedente sarà effettuato dalla commissione giudicatrice del concorso per aprire ed esercitare farmacie.

Il decreto di autorizzazione sarà emesso dal Presidente della Giunta regionale su deliberazione della Giunta stessa.

Il decreto del Presidente della Giunta regionale sarà definitivo.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.